

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2021

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1	Persone fisiche	3
1.1	Trattamento integrativo e ulteriore detrazione	3
1.2	Superbonus al 110%.....	3
1.3	Crediti d'imposta.....	3
1.4	Oneri detraibili	4
1.5	Locazioni brevi.....	4
1.6	Regime impatriati.....	5
2	Persone fisiche titolari di partita iva.....	6
2.1	Maggiorazione Patent-box	6
2.2	Regime transitorio delle perdite pregresse delle imprese in contabilità semplificata.....	6
2.3	ACE innovativa.....	6
2.4	Riduzione casi di esonero ISA	7
2.5	Crediti d'imposta a favore delle imprese	7
2.6	Esenzione Irpef redditi dei terreni di imprenditori agricoli (IAP).....	8
3	Società di persone	9
3.1	Premessa	9
3.2	Visto di conformità per spese rientranti nel “Superbonus”	9
3.3	Deduzione maggior valore attività immateriali.....	9

1 Persone fisiche

1.1 Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

Dall'anno d'imposta 2021 il trattamento integrativo, spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro, è pari a 1.200 euro annui e l'ulteriore detrazione, spettante ai soggetti con reddito compreso tra 28.001 e 40.000 euro, ammonta a 1.200 euro annui e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento dell'importo di reddito di 40.000 euro.

1.2 Superbonus al 110%

Per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 rientranti tra gli interventi del cd. Superbonus è prevista l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione. A tal fine è stata introdotta nel frontespizio la casella "Presenza visto Superbonus" da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel "Superbonus", rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni nonché dai CAF.

Tra le spese agevolabili al 110% sono previste dal 2021 anche le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus. Nella sezione III-A del quadro RP è stato introdotto il codice '20' per individuare tali spese.

1.3 Crediti d'imposta

Dal 2021 è possibile fruire in dichiarazione di nuovi crediti d'imposta:

- per i soggetti under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro è previsto un credito d'imposta per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore, come previsto dal decreto legge n. 73/2021 (decreto "Sostegni bis"); è inoltre prevista l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Tale credito può in alternativa essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o utilizzato in compensazione tramite modello F24 o utilizzato per l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo;
- per le spese relative ai depuratori di acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica è previsto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo

regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

1.4 Oneri detraibili

Sono stati variati alcuni limiti di spesa relativi ad alcuni oneri detraibili:

- per il bonus mobili, con detrazione del 50%, il limite della spesa è stato innalzato a 16.000 euro;
- per le spese veterinarie il limite di spesa viene innalzato a 550 euro;
- nell'ambito delle spese detraibili al 110% sono state previste le spese per colonnine di ricarica sostenute nel 2021 in edifici unifamiliari congiuntamente agli interventi superbonus con un limite di spesa di 2.000 euro; per le spese sostenute in edifici plurifamiliari o condomini il limite di spesa è invece di 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine e di 1.200 euro per il numero di colonnine eccedenti le prime otto;
- per il personale del comparto sicurezza con reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro la detrazione viene innalzata a 609,50 euro come stabilito con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 ottobre 2021.

Sono state inoltre previste nuove spese detraibili riportate nel quadro RP:

- nell'ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio sono state previste le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- tra le spese detraibili al 19%, sono state previste quelle sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione; è previsto un limite di 1.000 euro a ragazzo e la detrazione spetta se il reddito complessivo non supera 36.000 euro (codice 45 della sezione I del quadro RP).

Non sono invece più previste nel 2021, tra gli oneri detraibili al 30%, le erogazioni liberali per Covid-19 a favore dello Stato, regioni, enti territoriali, enti e fondazioni.

1.5 Locazioni brevi

Dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi, con durata non superiore a 30 giorni e relativo a contratti di immobili ad uso abitativo è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. Per i contratti di locazione breve che comprendono più di 4 immobili si presume che l'attività sia svolta in forma imprenditoriale e pertanto andrà compilato il quadro dei redditi d'impresa.

1.6 Regime impatriati

Per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato è prevista la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta con abbattimento del 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. L'importo del 10% è previsto per i soggetti che hanno almeno un figlio o sono diventati proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti oppure ne divengono proprietari entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento. L'importo del 5% è invece previsto per i soggetti che hanno almeno 3 figli minorenni o sono diventati proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti oppure ne divengono proprietari entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento.

Tale possibilità non si applica agli sportivi. A tal fine sono stati introdotti nel quadro RC i codici 13 e 14 rispettivamente per l'imponibilità al 50% o al 10%.

2 Persone fisiche titolari di partita iva

2.1 Maggiorazione Patent-box

L'art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha modificato dal 2021 il regime agevolativo della Patent Box, introdotto con Legge di Stabilità 2015, prevedendo una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili quali:

- software protetto da copyright;
- brevetti;
- disegni e modelli

Il nuovo regime, che interessa i soggetti titolari di reddito d'impresa, ha natura opzionale, ha una durata di cinque anni, è irrevocabile e rinnovabile. Come nel previgente regime sono incentivati:

- l'utilizzo diretto cioè l'impiego del bene immateriale agevolabile all'interno dell'impresa ai fini della produzione e commercializzazione di beni e della fornitura di servizi;
- l'utilizzo indiretto, nel caso in cui il titolare del diritto concede a un terzo la licenza d'uso del bene immateriale agevolabile a fronte della corresponsione di canoni o proventi.

In dichiarazione il nuovo regime trova evidenza nei quadri RF e RG tra le ‘altre variazioni in diminuzione’ e gli ‘altri componenti negativi, rispettivamente con i codici ‘86’ per il quadro RF e ‘47’ per il quadro RG.

2.2 Regime transitorio delle perdite pregresse delle imprese in contabilità semplificata

Dal 2021 termina il regime transitorio delle perdite pregresse delle imprese in contabilità semplificata che prevedeva lo scomputo, nel limite del 60%, dai redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020.

2.3 ACE innovativa

L'art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni Bis”, ha previsto un rafforzamento dell'Aiuto alla Crescita Economica denominato “ACE innovativa 2021” (cd. Super ACE), valida per il 2021 e che non è sostitutiva dell'ACE ordinaria.

Tale agevolazione prevede:

- l'applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%;
- la determinazione della “base ACE” calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente;

- la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un importo massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Nell'ipotesi di variazioni superiori a 5 milioni di euro l'eccedenza viene assoggettata al rendimento dell'1,3% (ACE ordinaria).

E' prevista inoltre la possibilità di convertire in credito d'imposta una quota parte dell'agevolazione con la possibilità di utilizzarlo:

- in compensazione senza limiti di importo;
- chiesto a rimborso;
- ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

La fruizione del beneficio sotto forma di credito d'imposta è subordinata ad una preventiva comunicazione da effettuarsi all'Agenzia delle entrate.

2.4 Riduzione casi di esonero ISA

Per il 2021 è previsto unicamente l'esonero ISA per coloro che hanno subito una diminuzione dei ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019.

Pertanto sono stati azzerati i precedenti particolari esoneri previsti per l'anno 2020 legati a particolari categorie di attività che avevano subito una sospensione legata all'emergenza sanitaria da COVID-19.

2.5 Crediti d'imposta a favore delle imprese

Sono stati istituiti nuovi codici relativi a crediti d'imposta che trovano evidenza nel quadro RU; tra questi ci sono:

- spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32 D.L. 73/2021): riguarda le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- sostegno alla cultura: credito a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e organizzano spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019;
- attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini: riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030;
- formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti: il credito è riconosciuto alle imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

2.6 Esenzione Irpef redditi dei terreni di imprenditori agricoli (IAP)

Con la Legge di Bilancio 2021 i redditi dominicali e agrari che derivano dai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per l'anno 2021 non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef.

3 Società di persone

3.1 Premessa

Il modello Redditi SP è lo strumento dichiarativo attraverso cui risulta possibile l'imputazione del reddito in capo a ciascun socio o associato, che provvederà al pagamento Irpef o Ires a seconda della propria veste giuridica.

La base normativa sottostante le dichiarazioni Redditi SP coincide con quella che governa l'attività di impresa in termini Irpef. Conseguentemente le principali novità normative riguardanti le società di persone sono rinvenibili in quanto già riportato per i titolari di partita IVA (es: ACE innovativa, maggiorazione Patent-box, nuovi crediti d'imposta a favore delle imprese e termine del regime transitorio delle perdite pregresse).

Di seguito si pongono in evidenza aspetti che caratterizzano l'insieme dei dichiaranti Redditi SP.

3.2 Visto di conformità per spese rientranti nel “Superbonus”

Nel frontespizio è stata inserita una casella che deve essere barrata in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%. Inoltre, dall'anno 2021 rientrano al 110% anche le spese di abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Le spese del superbonus trovano evidenza nel quadro RN nel rigo RN17 tra gli oneri detraibili, a differenza del modello Persone fisiche dove trovano riscontro nel quadro RS.

3.3 Deduzione maggior valore attività immateriali

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali determinata in base all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del D.L. n.104 del 2020 (che prevede l'aliquota del 3%). Le aliquote dell'art. 176, comma 2-ter del Tuir sono:

- 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.